



COMUNE DI CALASETTA

C.A.P. 09011 ** PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

REITERAZIONE ORDINANZE NN. 36 E 37 DEL 30.09.2019 DIVIETO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE OVE NON ESISTONO SPAZI UTILI PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA STABILITE DALLA LEGGE

Il sindaco

Viste la legge n. 157 del 11.02.1992 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"; la Legge Regionale 29.07.1998, n 23 che indica le "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna";

Viste le proprie ordinanze nn. 36 e 37 del 30.09.2019 di cui si richiama integralmente il contenuto;

Considerato in particolare che

Permangono le medesime situazioni descritte in precedenza, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nella sostanziale totalità del territorio è praticamente impossibile esercitare lecitamente e utilmente l'attività venatoria, dato che il fitto reticolo di case e strade presenti, con il loro corredo di distanze di sicurezza riducono a limitatissimi fazzoletti di terra, oltretutto distribuiti a macchia di leopardo, i luoghi in cui la caccia è solo astrattamente possibile, anche per l'impossibilità di esercitare un preciso controllo sulle traiettorie di tiro;
- non esistono tuttora provvedimenti recinzioni e segnalazioni idonei ad eliminare il rischio di esercizio in zone interdette per legge;
- la mancanza di provvedimenti amministrativi e normativi risolutivi è un indice ulteriore della validità della argomentazioni poste a suffragio dei provvedimenti oggetto di proroga;

assodato che nella scala dei valori, la tutela dell'incolumità, delle occupazioni e del riposto occupa un livello incomparabilmente più elevato dell'esercizio della caccia con armi da fuoco;

visto l'art. 54 del d.lgs. 267/2000;

ordina

il divieto dell'attività venatoria, nel territorio comunale di Calasetta così come determinato nelle ordinanze nn. 36 e 37 del 30.09.2019 (integralmente richiamate) è reiterato per l'attuale stagione venatoria e rimane quindi in vigore dal delimitato nell'allegata planimetria. L'area vincolata è compresa tra la S.S. 126, il demanio marittimo fino al 10 febbraio 2021.

La presente ordinanza ha validità per tutta la stagione venatoria in corso.

Copia della presente è inviata ai competenti organi venatori e alla locale stazione dei Carabinieri per l'osservanza della presente.

Per la violazione è prevista la sanzione di cui all'art. 650 c.p. salvo altre e ulteriori e fermo l'obbligo di risarcire i danni eventualmente arrecati.

Da atto

Che avverso il presente provvedimento gli interessati potranno proporre ricorso al TAR della Regione Sardegna, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente 60 o 120 gg. dalla pubblicazione all'Albo Comunale o dalla sua notifica.

Dichiara la presente ordinanza immediatamente esecutiva in ragione dell'urgenza del provvedimento e della necessità di tutela della pubblica incolumità.

Chiunque ne ha facoltà è tenuto a rispettare e far rispettare la presente ordinanza.



LA SINDACA
Dott.ssa Claudia MURA